

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO "U. FOSCOLO" Via L. Settembrini, 40 - 81030 Cannello ed Arnone (CE) Cod. Min.: CEIC818008 - C.F.: 80009710619 e-mail: ceic818008@istruzione.it pec: ceic818008@pec.istruzione.it www.icsugofoscolo.edu.it - Tel./fax 0823/859072</p> |  |
|---|---|---|

Ai Genitori, ai Docenti, agli
Alunni di tutti i plessi e gli
ordini scolastici afferenti
all'I.C. "Ugo Foscolo"

AI DSGA

Al sito web

Atti

Oggetto: Chiarimenti in materia di giustificazione delle assenze alunni.

In considerazione di alcuni quesiti pervenuti a questa Istituzione scolastica, appare utile fornire alcune indicazioni in merito alla giustificazione delle assenze degli alunni.

La legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 con l'art. n. 9 recante "Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11" aggiunge all'art. 10 della citata legge l'art. 10 bis, recante "Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico" che abolisce in Campania l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti adottabili, a livello nazionale o locale, per fronteggiare eventuali insorgenze di malattie infettive e diffuse. L'abolizione in questione riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'Infanzia.

Saranno dunque i genitori a dover specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta, negli appositi spazi delle giustifiche effettuate tramite il RE AXIOS, i motivi di salute, familiari o diversi.

E' necessario precisare che le credenziali sono personali, riservate e non cedibili ad altre persone, tantomeno ai figli. Chi le riceve è responsabile del loro corretto utilizzo e di quanto dichiarato.

Si ricorda che è opportuno comunicare preventivamente alla scuola le assenze per motivi familiari, indicando la motivazione e il periodo di assenza: in tal modo le assenze saranno già giustificate.

Diversamente il docente dovrà verificare che la giustificativa pervenga nel giorno stesso del rientro a scuola o al massimo entro il terzo giorno dal rientro, così come previsto dal Regolamento d'Istituto.

In caso di permanenza dell'irregolarità giustificativa, in terza giornata l'assenza sarà considerata "assenza ingiustificata"

Ai sensi del D.L. 123/2023 la scuola vigila sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, per la prevenzione dei fenomeni di "evasione ed elusione scolastica".

Ai genitori va quanto mai ricordato che nel segmento formativo della scuola secondaria di I Grado il presupposto fondamentale per l'ammissione alla classe successiva è la frequenza di almeno i 3/4 del monte ore annuale CDPR 122/2009 — D. Lgs 62/2017), fatte salve le deroghe previste dal Collegio docenti.

Per lo scorporo delle tipologie di assenze in deroga al tetto dei 3/4, già previsto dal DPR 122/2009 e sancito dal D.Lgs 62/2017, i genitori dovranno produrre certificazione/documentazione comprovante la motivazione dell'assenza contestualmente alla stessa o comunque al rientro a scuola (non ex post): nessuna deroga potrà essere applicata sulla base dell'esclusiva autodichiarazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annamaria Verile

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993